



PROVINCIA DI MATERA

Stazione Unica Appaltante



Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento della Riqualificazione, rifunzionalizzazione e gestione della struttura turistico – sportiva “RISTORO LA MANFERRARA

CIG: 7051057C4C

Articolo 1

ENTE TITOLARE DELL'INTERVENTO E SOGGETTO GESTORE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

ENTE TITOLARE DELL'INTERVENTO

Comune di Pomarico – C.so Garibaldi – 75016 Pomarico (MT)

Responsabile del procedimento: P.a. Francesco Raucci

Telefono: 0835751925

Indirizzo Web <http://www.comune.pomarico.mt.it>

Indirizzo E-mail: ufficioappalti@comune.pomarico.mt.it

Indirizzo Pec: sue.pomarico@pec.comune.pomarico.mt.it

SOGGETTO GESTORE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO

S.U.A. Provincia di Matera – Via D. Ridola 60 – 75100 Matera (MT)

Punto di contatto: Dott. Giuseppe Tristano

Telefono: 0835 306254

Indirizzo Web– <http://www.provincia.matera.it>

Indirizzo E-mail: g.tristano@provincia.matera.it

Indirizzo Pec: appaltiprovinciamt@pec.it

Articolo 2

CONTENUTO GENERALE DELLA CONCESSIONE E DELL'OFFERTA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara, indetta ai sensi dell'artt. 164 e segg. del D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50, con procedura aperta, per l'affidamento, della concessione, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di riqualificazione e la successiva gestione della struttura turistico-sportiva “RISTORO LA MANFERRARA”.

Le caratteristiche minime dell'intervento sono descritte nello studio di fattibilità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 6.03.2017.

Costituiscono adempimenti di base a carico del concessionario:

- 1) La progettazione definitiva/esecutiva per la realizzazione degli interventi eseguita da tecnici abilitati.
- 2) L'esecuzione, secondo le tipologie e le modalità di intervento contenute nell'offerta tecnica presentata in fase di gara dal Concessionario.
- 3) La gestione della struttura, previa volturazione delle utenze, da effettuare ad esclusivo onere del concessionario, per la durata della concessione.
- 4) La riconsegna all'amministrazione, allo scadere della concessione, delle strutture avute in concessione e le relative pertinenze, ivi compresi eventuali interventi/opere migliorativi realizzati nel corso del

periodo di gestione, in perfetto stato di conservazione ed efficienza. All'atto della riconsegna il concessionario dovrà provvedere a proprio onere e spese alla volturazione delle utenze in capo all'Ente avente titolo, sollevando lo stesso da qualsiasi spesa.

- 5) La disponibilità al passaggio delle consegne ed all'affiancamento, prima della scadenza della concessione, dell'eventuale subentrante gestore degli impianti.

L'entità dell'intervento a carico del concessionario, così come risultante dallo studio di fattibilità, è stimata in:

€ 80.000,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza

€ 84.320,00 per forniture di beni;

Il canone da corrispondere all'ente, soggetto ad aggiornamento come per legge, sarà indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.

Le offerte devono essere sostenibili dal punto di vista economico e finanziario, pertanto, essere corredate, a pena d'esclusione, da un Piano Economico e Finanziario asseverato.

Il concessionario dovrà svolgere a proprie cure e spese, senza alcun onere a carico dell'ente, tutte le attività di gestione oggetto della concessione; gli interventi di riqualificazione saranno scomputabili dal canone.

Articolo 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara:

a) Gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), **b)** (consorzi fra società cooperative di produzione lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e **c)** (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 2, del D.lgs. n°50/2016;

b) Gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinali di concorrenti), **f)** (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed **g)** (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 oppure le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

c) operatori economici stabiliti in altri Stati Membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D.lgs. n° 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara, alle condizioni di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, all'art. 62 del Regolamento, nonché a quelle contenute nel presente disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all'articolo 48 del D.lgs. n°50/2016, nonché quelle dell'articolo 92 del D.P.R. 5 novembre 2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

b) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

c) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

d) Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili).

e) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che, qualora intendano eseguire le prestazioni di progettazione ed esecuzione dei lavori e di gestione dei servizi con la propria organizzazione di impresa, ma non sono in possesso dei prescritti requisiti di progettazione tramite il proprio staff di progettazione, indichino o associno progettisti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli art.24 comma 7 e 80 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 5 VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti concorrenti saranno sottoposti a verifica dei requisiti di partecipazione.

Articolo 6 DOCUMENTAZIONE DI GARA

a) La documentazione di gara consistente in Bando, presente disciplinare di gara, modulistica, studio di fattibilità è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.matera.it> alla sezione Bandi e Gare e <http://www.comune.pomarico.mt.it>

Articolo 7 CHIARIMENTI

a) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Punto di contatto, esclusivamente all'indirizzo PEC appaltiprovinciamt@pec.it.

b) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino a 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

c) Le richieste di chiarimenti, rese anonime e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate all'indirizzo internet <http://www.provincia.matera.it> alla sezione Bandi e Gare in apposito file "FAQ", aggiornato periodicamente. L'ultimo aggiornamento relativo alle domande e alle risposte sarà effettuato entro il sesto giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte. Saranno evase soltanto le richieste pervenute **esclusivamente** a mezzo PEC all'indirizzo appaltiprovinciamt@pec.it

Articolo 8 PRESCRIZIONI CONTRATTUALI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Si specifica che:

a) La durata della concessione dovrà essere indicata dal concorrente in sede di offerta sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 20, con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra concessionario e concedente. La durata della concessione include il periodo di tempo necessario alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, in base al cronoprogramma presentato dal concessionario con la sua proposta.

b) La progettazione dovrà redigersi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e del relativo regolamento d'attuazione nelle parti vigenti (D.P.R. n.207/2010).

c) l'offerta si ritiene valida per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;

- d) le autodichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere prodotti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- e) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, devono essere espressi in euro;
- f) la stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- g) è esclusa la competenza arbitrale e, pertanto, il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
- h) si procederà all'aggiudicazione nel caso di presentazione di una sola offerta purché valida;
- i) l'amministrazione potrà revocare la procedura di gara senza nulla a pretendere da parte dei concorrenti;
- l) tutte le spese contrattuali di qualsiasi natura saranno a carico del concessionario.

Articolo 9

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- a) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 3.386,40 (euro tremilatrecentoottantasei/40), ovvero il 2% dell'importo dell'investimento (€ 169.320,00 Iva esclusa) e costituita, a scelta del concorrente:
 - 1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - 2. ricevuta di avvenuto versamento sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 08G053878041000007000349, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Comune di Pomarico, indicando la causale (CAUZIONE PROVVISORIA BANDO CIG: 7051057C4C);
 - 3. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- b) In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- c) In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - 1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
 - 2. essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - 3. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - 4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
 - 5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 del Codice e 123 del Regolamento.

6. La cauzione provvisoria, dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 del Codice, nella misura pari all'uno per mille del valore dell'investimento, ossia pari ad € 169,32 (euro centosessantanove/32).

d) L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In tal caso occorrerà allegare la copia della certificazione da cui si rileva il possesso della qualità e la sua scadenza.

e) Si precisa che:

1. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

2. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

3. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

4. In caso di avalimento, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione della garanzia, la certificazione di qualità deve essere posseduta in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduta dall'impresa ausiliaria.

f) La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**.

g) Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Cauzione definitiva

Al fine della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n° 50/2016 La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al 10% dall'importo dell'investimento, come desumibile dal Valore del quadro economico delle opere e forniture di beni proposti, dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di regolare esecuzione dei lavori, nelle modalità di cui all'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si osservano le condizioni e modalità già descritte per la cauzione provvisoria;

b) Polizza assicurativa ex articolo 103, comma 7, del D.lgs. n° 50/2016 (art. 125 DPRn.207/2010). Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per i danni di esecuzione di importo euro pari ai lavori da eseguire;

- per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00.

c) Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs n° 50/2016 e dell'art. 269 del D.P.R. n° 207/2010, la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.

d) Cauzione ex articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs. n° 50/2016.

Tale cauzione, connessa alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi allagestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

e) Polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante la fase digestione, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a € 1.500.000,00 (per danni a persone, cose e sinistro).

Tale polizza, inoltre, dovrà essere tenuta in vigore per tutta la durata della concessione ed avere un'appendice di vincolo con il Comune di Pomarico in relazione al contratto di che trattasi, con cui la Compagnia si impegna:

a) a non consentire nessuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate senza il consenso scritto dell'Ente;

- b) a comunicare all'Ente ogni sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia o della conoscenza del sinistro stesso;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con raccomandata, ogni ritardo nel pagamento del premio, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto fino alla scadenza della concessione.

Articolo 10

PAGAMENTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora ANAC, per un importo pari a € 20,00 (euro venti/00) in applicazione della Deliberazione dell'AVCP del 9/12/2014 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n° 266, per l'anno 2015), secondo le modalità operative rinvenibili sul sito web dell'ANAC.

Il **codice CIG** che identifica la presente procedura è: **CIG 7051057C4C**;

Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione; si procederà,

pertanto, all'esclusione dei concorrenti che non avranno proceduto al versamento del contributo a favore dell'ANAC e che non avranno allegato all'offerta la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento in originale o in copia conforme.

Articolo 11

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

a) I concorrenti ai sensi dell'art. 95, comma 1 e comma 3, del DPR n° 207/2010 devono essere in possesso, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

1. fatturato medio, al netto di IVA, relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 16.932,00 oppure € 8.500,00 se ricorre il comma 3 dell'art. 95 del DPR 207/2010); il possesso del presente requisito viene richiesto ai fini di garantire all'Amministrazione che i concorrenti possiedano un'organizzazione aziendale che permetta di soddisfare gli obblighi della concessione e consentire la selezione di un operatore affidabile, in considerazione della durata ventennale della stessa;

2. capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento (€ 8.466,00);

3. svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 8.466,00);

4. svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio, al netto di IVA, pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento (€ 3.386,40).

b) I concorrenti, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del DPR 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti al punto a) 3. e 4., possono incrementare i requisiti previsti dal precedente punto a) 1. e 2. nella misura di 1,5 volte.

c) Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.P.R. 207/2010, nel caso in cui il concorrente sia un'associazione temporanea o un consorzio, i requisiti di cui al precedente punto a) 1. e 2. – fatturato medio; capitale sociale – possono essere posseduti complessivamente dagli associati o consorziati, a condizione che ciascuno di essi possieda una percentuale non inferiore al 10% dei requisiti stessi; a quest'ultima condizione è perciò consentita la frazionabilità dei requisiti in questione e la possibilità di sommare quelli posseduti da ciascuna impresa.

d) Quanto invece ai requisiti di cui al precedente punto a) 3. e 4. (avvenuto svolgimento di servizi affini) il frazionamento previsto per le associazioni, i consorzi, i GEIE ecc., non è ammesso; di conseguenza, tali requisiti devono essere posseduti per intero da almeno una delle imprese associate o consorziate, e in caso di avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016, ugualmente per intero dall'impresa ausiliaria.

e) Nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione per la esecuzione dei lavori, ed intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa potrà costituire un'associazione di tipo verticale o misto (orizzontale per l'esecuzione) in cui assumerà la qualifica di capogruppo l'impresa esecutrice delle opere relative alla categoria prevalente, ovvero mandataria del sub-raggruppamento in caso di associazione mista, per cui dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) 1. e 2. in misura prevalente e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese

consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento, fermo restando quanto indicato in relazione ai requisiti di cui al precedente punto a) 3. e 4.).

f) I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, oltre a possedere e dichiarare i requisiti indicati nel comma a) del presente articolo, devono anche essere in possesso di qualificazione in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla entità dei lavori da eseguire.

oppure

dichiara che non intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa e che gli stessi saranno eseguiti interamente da Terzi qualificati.

Articolo 12 SUBAPPALTO

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Si applica l'art. 174 del D.lgs. n° 50/2016.

Articolo 13 AVVALIMENTO

In attuazione del disposto dell'articolo 89 del D.lgs. n° 50/2016, il concorrente - singolo (lettere a), b), e) del comma 2 dell'articolo 45, del D.lgs. n° 50/2016) o partecipante a raggruppamenti o consorzi (lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 45 del D.lgs. n° 50/2016) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.lgs. n° 50/2016 e precisamente:

- a. dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- b. dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Articolo 14 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- a) Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- b) La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 83, comma 3 del Codice.
- d) Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- e) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.
- f) Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 **costituisce causa di esclusione**.
- g) Gli offerenti, ai sensi dell'art. 95 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, sono autorizzati a presentare varianti migliorative al progetto preliminare, purché non si configurino come alternative progettuali, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara.

Articolo 15 COMUNICAZIONI

- a) Salvo quanto disposto nell'art. 7 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese indifferentemente al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicato dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- b) In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- c) In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Articolo 16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente le offerte e la documentazione, a pena di esclusione, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte, deve essere recapitato, con qualsiasi mezzo, ad esclusivo rischio del mittente, a pena di esclusione dalla gara entro le **ORE 12:00 DEL GIORNO 6/05/2017** esclusivamente al seguente indirizzo:

S.U.A. Provincia di Matera – Area tecnica – Servizio Appalti , Via D. Ridola 60 – 75100 Matera

Il plico deve recare all'esterno – oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni) la seguente dicitura: **Riqualficazione, rifunzionalizzazione e gestione della struttura turistico - sportiva "RISTORO LA MANFERRARA" – CIG 7051057C4C. NON APRIRE**".

Si precisa che nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi e gli indirizzi dei partecipanti ai detti soggetti, sia che siano già costituiti e sia che siano da costituirsi. Il recapito puntuale dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico, a **pena di esclusione**, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"A — Documentazione amministrativa";

"B — Offerta tecnica qualitativa";

"C — Offerta quantitativa economica".

Nella **Busta A - Documentazione amministrativa** devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83 del codice dei contratti, i seguenti documenti:

I) **Domanda** di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione della gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara copia conforme all'originale della relativa procura; nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione di impresa;

(nel caso che il concorrente intenda eseguire lavori con la propria organizzazione di impresa)

II) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 e successive modifiche e integrazioni, del concorrente con cui attesta il possesso dei requisiti di qualificazione "Capacità tecnica per esecuzione lavori cat. OG1 di importo non inferiore a € 85.000,00";

oppure

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire lavori con /a propria organizzazione di impresa ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)

Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR n° 207/2010 per il rilascio dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori, e attesta che la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n° 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. I requisiti d'ordine speciale sono accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

III) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti del concessionario, previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010, come specificati all'art. 11 punto a) del presente disciplinare di gara.

Se il concessionario non esegue direttamente i lavori deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 95 del DPR 207/2010 di cui all'art. 11 del presente disciplinare di gara; I requisiti di qualificazione, in questo caso, dovranno essere posseduti dall'esecutore.

IV) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta indicandole specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici.

Oppure, se presenti condanne

1) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

2) che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80, comma 2, del Codice);

- 3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, del Codice);
- 4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (art.80, comma 5, lett. a), del Codice);
- 5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, comma 5, lett. b), del Codice).

oppure

- 5) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ma di poter essere ammessa alla gara in quanto è nelle condizioni previste dall'art. 186-*bis* del R.D. 267/1942 che, a richiesta, può documentare.
- 6) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c), del Codice);
- 7) che la propria partecipazione, in qualità di operatore economico alla procedura di gara per la quale la presente dichiarazione viene resa, non determina in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- 8) che, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016, non esiste un proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto da cui possa derivare una distorsione della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice;
- 9) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- 10) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'AVCP, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g), del Codice);
- 11) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del Codice);
- 12) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);
- 13) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 80, comma 5, lett. l), del Codice);

oppure

13) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 68914) ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell'art. 80 del Codice:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Si precisa che:

a) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

b) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

c) **a pena di esclusione**, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lett. l), devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo:

socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci ;

d) **a pena di esclusione**, l'attestazione del requisito di cui all'art. 80, comma 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 2 del Codice, cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata;

e) le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lett. l), devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

V) **Dichiarazione** sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;

b. attesta di essere informato che, ai sensi del D.lgs. 196 del 2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

c. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 2 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241- la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(Oppure)

dichiara di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta tecnica che saranno espressamente indicate con la presentazione dell'offerta stessa ovvero alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

VI) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento, tra l'altro,:

1) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nelle risposte ai quesiti e nel progetto posto a base di gara;

2) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

3) attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

VII) **In caso** dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare la documentazione indicata all'articolo 13 del presente disciplinare;

VIII) **Nel caso** di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, **a pena di esclusione**, le dichiarazioni o le attestazioni, di cui ai precedenti paragrafi IV) e V), riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente;

IX) **Dichiarazione** del progettista o dei progettisti (soggetti facenti parte della struttura di progettazione del concorrente oppure il soggetto indicato o associato dal concorrente) che attesti di non essere in nessuna delle condizioni preclusive di cui all'articolo 4 del presente disciplinare di gara e di essere in possesso dei requisiti di "capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa" stabiliti nel bando e disciplinare di gara;

X) **Documento** attestante la costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 9 lett. a) del presente disciplinare;

XI) **Attestato** rilasciato dal Comune di Pomarico di avvenuto sopralluogo nei luoghi oggetto della procedura;

XII) **Attestazione** di pagamento a favore dell'ANAC,;

XIII) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP;

XIV) **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

a) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

b) **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,

delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

c) **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

Nella **busta B — Offerta tecnica** debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte), recante esternamente la dicitura "Offerta Tecnica", senza abrasioni o correzioni di sorta, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1.- Progetto definitivo (non deve contenere, a pena di esclusione, il computo metrico estimativo) dei lavori e delle forniture; la relazione deve essere esposta tenendo conto, in modo evidente, degli elementi di valutazione A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6 di cui alla successiva tabella;

2.- Proposta di Convenzione della concessione e relativi allegati (es.: specificazione delle caratteristiche delle varie tipologie di attività); la relazione deve essere esposta tenendo conto, in modo evidente, degli elementi di valutazione B.1, B.2, B.3, B.4 di cui alla successiva tabella;

Si precisa che **a pena di esclusione dalla gara la proposta di convenzione non deve contenere riferimenti, anche indiretti ad aspetti di valutazione dei dati economici che devono essere riportati soltanto nel Piano Economico - Finanziario, di cui alla busta C, inclusi il prezzo della concessione.**

La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.
 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.
 - da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara;
- Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, l'atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.
- All'offerta tecnica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori / del sottoscrittore.

Nella **busta C – Offerta economica** debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura (ovvero altro sistema idoneo a garantire il principio di segretezza delle offerte), recante esternamente la dicitura "Offerta economica", senza abrasioni o correzioni di sorta, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1.- Computo metrico estimativo
- 2.- Dichiarazione relativa al Tempo della progettazione esecutiva espresso in giorni in cifre e in lettere
- 3.- Dichiarazione relativa al Tempo di esecuzione dei lavori e forniture espresso in giorni in cifre e in lettere
- 4.- Dichiarazione relativa al Canone annuo offerto all'Ente espresso in cifre e in lettere
5. Piano economico-finanziario della concessione, asseverato da una da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e bancabilità (DSCR e LLCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere.

Il Piano dovrà dimostrare quantitativamente la sostenibilità economica dell'intervento, considerando che le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nella disponibilità del concessionario, per il periodo

della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione comunale, la quale, al termine della concessione, potrà disporre come meglio crede, senza alcun vincolo per il concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in perfetto stato e a norma al termine della concessione.

La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso:

- dal titolare dell'impresa o dal Legale Rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti;
- in caso di raggruppamento temporanea di imprese o consorzio ordinario già costituito, l'offerta potrà essere sottoscritta dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico a scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta;
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

Nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, l'atto di procura dovrà far riferimento alla presente gara e dovrà essere allegato a pena di esclusione alla documentazione.

All'offerta economica deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.

Nella formazione dell'offerta economica, il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente normativa che possano influire sui servizi oggetto della concessione e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non saranno ammesse a pena di esclusione: offerte parziali nè offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni.

Articolo 17

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del Codice, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi indicati nel presente disciplinare di gara, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G al Regolamento.

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule di seguito indicate.

Elenco degli elementi e relativi punteggi e sub-punteggi

Elementi e Sub-Elementi Oggetto di Valutazione		Sub-Punteggimax	Punteggio Max
A	QUALITA' DEI LAVORI E FORNITURE		45
A.1	Qualità della progettazione dei lavori tecniche	10	
A.2	Qualità estetiche delle forniture	5	
A.3	Miglioramento funzionale degli impianti esistenti	10	
A.4	Qualità ambientali e contenimento dei consumi energetici	5	
A.5	Innovatività delle soluzioni proposte	3	
A.6	Ulteriori migliorie previste	12	
B	QUALITA' DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE		30
B.1	Qualità e completezza dello schema di convenzione	10	
B.2	Multisetorialità servizi offerti	10	
B.3	Qualità del servizio e modalità di sua	5	

	prestazione		
B.4	Modalità e piani di manutenzione	5	
C	ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA ED ECONOMICA		25
C.1	Valore delle opere e forniture di beni proposti (Computo metrico estimativo)	10	
C.2	Tempo della progettazione esecutiva	3	
C.3	Tempo di esecuzione dei lavori e forniture	2	
C.4	Canone annuo offerto all'Ente	10	

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, A.1, A.2, A.3, A.4, A5, A6 così come individuati nella sopra riportata tabella, il punteggio sarà assegnato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

La Commissione giudicatrice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa su riportati, terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione:

GIUDIZIO VALUTAZIONE

ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
PIU' CHE BUONO	0,80
BUONO	0,70
DISCRETO	0,60
PIU' CHE SUFFICIENTE	0,50
SUFFICIENTE	0,40
MEDIOCRE	0,30
NON SUFFICIENTE	0,20
INADATTO-CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione - al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa - si procede con riferimento ad ogni criterio di valutazione di natura qualitativa a normalizzare i valori delle medie dei coefficienti attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.

Pertanto, i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri sopraindicati aventi **natura qualitativa** sono determinati:

1. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;
3. attribuendo il coefficiente uno alla media di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa-economica interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione

appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Saranno esclusi dalla gara gli operatori economici che presentino offerte sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Si precisa inoltre quanto segue:

- ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. lgs. 50/2016, sono sottoposte a valutazione di congruità le offerte che presentano un punteggio in cui i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori a quattro/quinti dei corrispondenti punti massimi fissati per la presente gara;
- ai sensi dell'art. 86 comma 6, ultimo periodo, del citato decreto la Stazione Appaltante può, in relazione ad una o più offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, procedere alla valutazione della loro congruità utilizzando i criteri di verifica e le modalità previsti dall'articoli 86 del D.lgs. 50/2016;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- ai sensi dell'art. 95, comma 12 del citato decreto, la Stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea all'oggetto del contratto.

Articolo 18

PROCEDURA DI SCELTA DELL'AGGIUDICATARIO

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel Bando di gara e nei documenti di riferimento e nel Codice dei contratti, esaminerà tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà a effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia di Matera– Area tecnica in Via D. Ridola 60 -75100 Matera, il giorno che sarà comunicato via PEC ai concorrenti e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'ora e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata.

Nella prima seduta la Commissione, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare, procederà ai seguenti adempimenti:

- a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti;
- b) apertura dei plichi ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste **“A”, “B”, “C”**;
- c) apertura della sola busta **“A - Documentazione amministrativa”** ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

Quindi, la commissione giudicatrice, procede, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta **“B – Offerta tecnica”** limitatamente ai concorrenti ammessi e verifica che siano presenti i documenti obbligatori richiesti, che siano stati presentati secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e provvede all'ammissione ovvero, in caso negativo, all'esclusione del concorrente inadempiente dalla gara.

La commissione giudicatrice, procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione della documentazione contenuta nella busta **“B – Offerta tecnica”** ed all'attribuzione a ciascuna offerta di un punteggio determinato sulla base del criterio di aggiudicazione e dei criteri e dei sottocriteri di valutazione e rispettivi punteggi e sottopunteggi, indicati nell'Art. 17 del presente disciplinare.

La commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica fissata in data che verrà comunicata a mezzoposta elettronica certificata indicata dai concorrenti ammessi alla gara, almeno 2 giorni prima della data fissata, procede alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica.

Procede, quindi, sempre in seduta pubblica all'apertura della busta **“C - Offerta economica”** e alla successiva verifica che nella stessa siano presenti i documenti obbligatori richiesti, presentati secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e provvede all'ammissione ovvero, in caso negativo, all'esclusione dalla gara del concorrente inadempiente; procede altresì alla lettura dei valori offerti.

Qualora la commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

La commissione giudicatrice provvede all'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta economica sulla base dei criteri di valutazione e rispettivi punteggi e sottopunteggi indicati nell'Art. 17 del presente disciplinare; procede infine alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all'offerta economica e dei punteggi complessivi riportati da ciascun concorrente e quindi, sulla base dei punteggi così attribuiti, alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, tramite di essa, alla individuazione dell'aggiudicatario provvisorio.

La commissione, pertanto, al termine della seduta pubblica, prima di proclamare l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che ha riportato l'offerta con il punteggio complessivo più alto, procederà a verificare se la stessa risulti anormalmente bassa ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 ovvero a valutare autonomamente se, in relazione ad elementi specifici, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6, del Codice, essa debba comunque essere sottoposta alla procedura di verifica della congruità ai sensi delle disposizioni vigenti. Analoga verifica sarà comunque effettuata sulla congruità del piano economico finanziario presentato dal migliore offerente.

Le verifiche di congruità saranno condotte dal Responsabile del procedimento avvalendosi, ove necessario, della stessa Commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni di gara e/o degli uffici della Stazione Appaltante.

A tal fine il Responsabile del procedimento procederà a sottoporre a verifica di congruità la prima migliore offerta anormalmente bassa, avendo comunque facoltà di procedere alla verifica di anomalia contemporaneamente nei confronti delle migliori offerte non oltre la quinta.

Si precisa, inoltre, che i termini che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice dei contratti, verranno assegnati ai concorrenti per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni ovvero di eventuali precisazioni, sono perentori. In caso di mancata risposta entro i termini prescritti, il Responsabile del procedimento procederà alle verifiche di congruità sulla base degli elementi agli atti di gara.

Nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica di congruità di cui agli artt. 97 del Codice dei contratti pubblici, **l'offerta del concorrente** che ha riportato il punteggio complessivo più alto risulti nel complesso incongrua, si procederà a escludere l'offerta stessa dalla gara e a convocare tempestivamente una seduta pubblica nel corso della quale darà comunicazione a tutti i concorrenti dell'avvenuta esclusione; si prenderà, quindi, in considerazione l'offerta del concorrente immediatamente successivo nell'ordine di graduatoria, procedendo fino a individuare la migliore offerta non anomala.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice, l'art. 121 del Regolamento e le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità n. 6 dell'8 luglio 2009.

Il Presidente della Commissione procederà, quindi, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel disciplinare di gara.

Si precisa che l'amministrazione:

- 1) procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora la stessa risulti tecnicamente idonea e conveniente;
- 2) in caso di offerte uguali procederà al sorteggio pubblico, dando dapprima preferenza all'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio qualitativo;
- 3) non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Articolo 19

CAUSE DI ESCLUSIONE

La Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal D.lgs. n° 50/2016, dal D.P.R. n° 207/2010 s.m.i. e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi:

- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell'offerta;
- mancanza di integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione;

- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Articolo 20

STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

La stipulazione della convenzione avrà luogo entro il termine concordato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, successivamente all'aggiudicazione definitiva della concessione.

Il concessionario potrà intraprendere le attività oggetto della concessione anche in pendenza della stipulazione della convenzione, previa formale consegna delle strutture da parte dell'amministrazione.

Qualora, per ogni fatto imputabile al concessionario, la convenzione non fosse stipulata nel termine concordato, il rapporto resterà decaduto, con la decorrenza indicata dalla concedente in apposita comunicazione.

In tal caso, al concessionario spetterà la sola parte di prezzo corrispondente alle attività regolarmente effettuate sino alla decadenza della concessione, salvo il diritto della concedente al risarcimento del danno.

Articolo 25

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti della relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 26

CONTROVERSIE

Qualora insorgessero controversie relative all'esecuzione della convenzione troverà applicazione l'art.205 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50. È esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 27

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa del Comune, nei limiti stabiliti della legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso. La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. L'offerente ha i diritti di cui al codice approvato con d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, da esercitare con le modalità ivi indicate.

Il conferimento dei dati personali richiesti dal presente disciplinare ha natura obbligatoria rispetto all'esperimento della gara.